



COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

Bruxelles, 23.7.2004
COM(2004) 516 definitivo

2004/0175 (COD)

Proposta di

DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

**che istituisce un'infrastruttura per l'informazione territoriale nella Comunità
(INSPIRE)**

{SEC(2004) 980}

(presentata dalla Commissione)

RELAZIONE

1. Introduzione

La buona efficacia di una politica dipende dalla qualità delle informazioni e da una partecipazione informata del pubblico. Il legislatore è da tempo consapevole della crescente complessità ed interconnessione dei temi che oggi hanno un impatto sulla qualità della vita, e ciò influenza il modo in cui vengono formulate le nuove politiche. Ad esempio, il **Sesto programma di azione in materia di ambiente**¹ sottolinea la necessità di fondare le politiche ambientali sulla partecipazione informata e su solide conoscenze, un approccio nuovo che sta trasformando il modo di prendere le decisioni sulle politiche ambientali dell'UE.

Serve pertanto un nuovo approccio alle tematiche del monitoraggio e della comunicazione delle informazioni oltre che per la gestione e la diffusione dei dati ai vari livelli dell'amministrazione. Occorre intervenire per evitare di raccogliere più volte le stesse informazioni, oltre che per aiutare a promuovere l'armonizzazione e una diffusione e un uso più ampi dei dati. Le politiche applicate a tal fine devono garantire una maggiore efficienza e i benefici connessi possono essere reinvestiti per rendere le informazioni più facilmente disponibili e migliorarne la qualità; la maggiore disponibilità di informazioni incentiverà, a sua volta, l'innovazione presso i fornitori delle informazioni nel settore commerciale.

I dati territoriali possono svolgere un ruolo particolare nell'ambito di questo nuovo approccio, che permette di integrare informazioni provenienti da varie discipline e destinate a vari usi. Una descrizione del territorio della Comunità coerente e ampiamente accessibile potrebbe rappresentare il quadro necessario per coordinare la fornitura delle informazioni e il monitoraggio in tutta la Comunità. I dati territoriali possono anche essere utilizzati per preparare mappe, che sono un ottimo strumento per comunicare con il pubblico. Purtroppo viste le caratteristiche tecniche e socioeconomiche delle informazioni territoriali, i problemi in termini di coordinamento, lacune di informazione, qualità indefinita e ostacoli all'accesso e all'uso dei dati disponibili sono particolarmente acuti.

Per tali ragioni la Commissione ha deciso di presentare la presente proposta al Parlamento europeo e al Consiglio dell'Unione europea, con la finalità di mettere facilmente a disposizione dati territoriali interoperabili a sostegno delle politiche nazionali e comunitarie e di consentire al pubblico di accedervi. Questa iniziativa è il frutto dell'impegno di vari servizi della Commissione, ed in particolare della direzione generale Ambiente, di Eurostat e del Centro comune di ricerca (CCR), che hanno già svolto – e continueranno a svolgere – un ruolo importante per l'adozione e l'attuazione della presente direttiva.

2. Sintesi della proposta

Obiettivo della proposta è creare un quadro giuridico per la realizzazione e l'attivazione di un'infrastruttura per l'informazione territoriale in Europa, con la finalità di formulare, attuare, monitorare e valutare le politiche comunitarie a tutti i livelli e di fornire informazioni al cittadino.

¹ GU L 242 del 10.9.2002, pag. 1.

Tra gli obiettivi principali dell'iniziativa INSPIRE figura la possibilità di rendere disponibile una quantità di dati maggiore e di qualità più elevata ai fini dell'elaborazione delle politiche comunitarie e della loro attuazione negli Stati membri a qualsiasi livello. INSPIRE è incentrata in particolare sulla politica ambientale, ma è aperta o potrà essere estesa ad altri settori come l'agricoltura, i trasporti e l'energia.

La proposta tratta in modo specifico i dati necessari per monitorare e migliorare lo stato dell'ambiente, e in particolare l'aria, l'acqua, il suolo e il paesaggio naturale. Gran parte di tali informazioni ha bisogno di essere sostenuta da dati territoriali "multiuso". Nell'ambito di un'infrastruttura per l'informazione territoriale non tutte le categorie di dati devono essere armonizzate allo stesso modo, né è d'altronde necessario integrarle nell'infrastruttura alla stessa velocità. La presente direttiva contiene pertanto tre diversi allegati, che riassumono i dati territoriali necessari per un ampio ventaglio di politiche ambientali. In funzione del fatto che i dati territoriali debbano essere usati per la georeferenziazione di altri dati territoriali, della necessità di disporre di dati armonizzati nell'ambito di politiche che riguardano direttamente o indirettamente l'ambiente e del grado di armonizzazione già garantito nella Comunità, si applicano date diverse per l'attuazione degli obblighi previsti dall'iniziativa INSPIRE e vari livelli di rigore per l'armonizzazione dei dati. Occorre rilevare che le categorie di dati territoriali elencate negli allegati determinano solo l'ambito di applicazione della direttiva e delle misure connesse; non indicano invece come organizzare o armonizzare tali dati.

INSPIRE non avvierà un vasto programma di raccolta di dati nuovi negli Stati membri. Il suo obiettivo è invece ottimizzare lo sfruttamento di dati già disponibili, imponendo la documentazione dei dati territoriali esistenti, la realizzazione di servizi per rendere più accessibili e interoperabili tali dati e affrontando gli ostacoli che ne limitano l'uso. INSPIRE sarà il primo passo verso la progressiva armonizzazione dei dati territoriali negli Stati membri.

I principali beneficiari della presente proposta saranno perciò coloro che partecipano alla **formulazione, attuazione, monitoraggio e valutazione delle politiche** a livello europeo, nazionale e locale, come le pubbliche autorità, il legislatore e i cittadini e le loro organizzazioni. Anche altri gruppi di utenti dovrebbero tuttavia trarne beneficio, e in particolare il settore privato, le università, i ricercatori e i mezzi di comunicazione. La proposta favorirà la formulazione e l'attuazione di una vasta gamma di politiche ambientali e di altro tipo.

3. Necessità dell'intervento comunitario

In Europa è possibile disporre di informazioni geografiche dettagliate a beneficio di una vasta gamma di politiche. Le informazioni basate su carte sono in effetti impiegate in connessione con numerosi strumenti ed attività di relazione, analisi, valutazione e previsione. Inoltre, la comparsa di Internet ha consentito di diffondere questo tipo di informazioni al più vasto pubblico e a costi ridotti, e potrebbe contribuire a una migliore comprensione e conoscenza di vari temi politici da parte del grande pubblico.

Malgrado tutte queste iniziative, l'accesso e l'impiego su vasta scala di informazioni sul territorio in Europa rappresentano ancora un problema. I problemi principali sono dovuti a lacune nei dati, alla mancanza di documentazione, all'incompatibilità di set di dati e servizi territoriali imputabile all'esistenza di norme diverse e ad ostacoli per la condivisione e il riutilizzo dei dati territoriali.

Fortunatamente a livello nazionale e comunitario aumenta la consapevolezza dell'importanza di disporre di buone informazioni georeferenziate per comprendere la complessità della sempre crescente attività umana nell'Unione europea e per limitarne gli effetti negativi, e sono state avviate molte iniziative regionali e nazionali. Inoltre, nuovi strumenti come il sistema di navigazione GALILEO² consentiranno di elaborare dati territoriali più precisi e affidabili. Ciononostante, è indispensabile agire a livello comunitario, per i seguenti motivi:

- pochi Stati membri dispongono di un quadro operativo, organizzativo o giuridico per creare un'infrastruttura nazionale per le informazioni territoriali³. Nei casi in cui sono state prese misure in questo senso, si tratta di strutture limitate a specifiche regioni o settori tematici;
- nella maggior parte degli Stati membri in cui è stato adottato un quadro specifico non sono stati affrontati tutti i problemi oppure le iniziative in atto non sono compatibili;
- in assenza di un quadro armonizzato a livello comunitario, la formulazione, l'attuazione, il monitoraggio e la valutazione delle politiche comunitarie e nazionali direttamente o indirettamente legate all'ambiente ne risentiranno negativamente, a causa dell'impossibilità di usufruire dei dati territoriali transfrontalieri necessari per le politiche che affrontano problemi con una dimensione territoriale transfrontaliera.

4. Coerenza con le altre politiche

Già esistono o sono in via di definizione vari altri strumenti comunitari finalizzati a rendere disponibili le informazioni del settore pubblico: i tre principali sono la direttiva sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale⁴, la direttiva sul riutilizzo delle informazioni del settore pubblico⁵, il GMES⁶ e GALILEO.

Occorrono tuttavia altre misure per fondere e semplificare i dati territoriali importanti per l'elaborazione delle politiche e ottenuti da vari settori e a vari livelli, perché solo così sarà possibile sfruttare appieno le potenzialità delle informazioni territoriali. La proposta INSPIRE integra dunque questi strumenti e contribuisce alla loro attuazione.

Sarà infine necessario tener conto del quadro normativo esistente in materia di protezione dei dati e di copyright.

² COM(2004) 112 def.

³ *Spatial Data Infrastructure in Europe, State of Play Spring 2003.*

⁴ GU L 41 del 14.2.2003, pag. 26.

⁵ GU L 345 del 31.12.2003, pag. 90.

⁶ COM(2004) 65 def.

5. Valutazione d'impatto estesa

Nel giugno 2002 la Commissione ha introdotto una nuova procedura integrata per la valutazione d'impatto, con la finalità di migliorare la qualità e la coerenza del processo di elaborazione delle politiche⁷. INSPIRE rientra nell'elenco di proposte del programma di lavoro 2003 per le quali la Commissione ha deciso di svolgere una valutazione d'impatto estesa⁸. Per questo si è proceduto ad una valutazione d'impatto estesa per INSPIRE, che ha preso in considerazione sei possibili alternative⁹.

Gli investimenti richiesti per l'alternativa prescelta - cioè *creare un quadro mirato, con il sostegno di una direttiva quadro dell'UE* – saranno in massima parte sostenuti dal settore pubblico e dovrebbero attestarsi mediamente attorno ai 3,6–5,4 milioni di euro l'anno per Stato membro dell'UE a 25, pari soltanto all'1% della spesa totale per l'informazione territoriale.

Tra i benefici figurano benefici ambientali, più ampi benefici sociali e vantaggi per il settore privato; di questi, solo i benefici ambientali sono stati quantificati. In media i benefici annui per Stato membro (UE a 25) ammontano a 27-42 milioni di euro. Sapendo che questi elementi rappresentano solo una visione parziale dell'intero quadro, si può concludere che i benefici superano di gran lunga gli investimenti necessari.

6. Consultazione delle parti interessate

6.1. Consultazione su Internet

Obiettivo della consultazione su Internet era informare le parti interessate dell'iniziativa INSPIRE e conoscere le loro opinioni e commenti sui punti principali da trattare nella proposta di direttiva quadro INSPIRE presentata dalla Commissione. La consultazione su Internet si è svolta tra il 29 marzo e il 6 giugno 2003.

Nell'ambito della consultazione hanno risposto in totale 185 organizzazioni e singoli degli Stati membri dell'UE e dei paesi di adesione che, con il loro intervento, hanno dato il *feedback* di oltre 1 000 organizzazioni.

Dalla consultazione è emerso che le parti interessate concordano ampiamente con la valutazione degli ostacoli e le loro conseguenze, il che dimostra il notevole sostegno di cui gode l'iniziativa INSPIRE. Più del 90% dei partecipanti ha infatti risposto positivamente a molte domande sull'esistenza di ostacoli e sulla necessità di predisporre misure nell'ambito di INSPIRE. Un'analisi esauriente dei risultati della consultazione via Internet è consultabile in rete al seguente indirizzo: <http://inspire.jrc.it/>.

⁷ COM(2002) 276 def.

⁸ COM(2002)590 def.

⁹ Documento di lavoro dei servizi della Commissione dal titolo *Extended impact assessment of INSPIRE*.

6.2. Audizione pubblica

L'obiettivo dell'audizione pubblica, svoltasi a Roma il 10 luglio 2003, era informare le parti interessate ad INSPIRE dei risultati della consultazione Internet ed ottenere un *feedback* sul progetto di valutazione d'impatto estesa dell'iniziativa INSPIRE. La relazione sull'audizione è consultabile su Internet (<http://inspire.jrc.it/>).

7. Elementi giuridici della proposta

7.1 Base giuridica

L'articolo 175, paragrafo 1 del trattato CE rappresenta la base giuridica adeguata, visto che i dati territoriali di cui tratta la proposta servono per la formulazione, l'attuazione, il monitoraggio e la valutazione delle politiche ambientali al fine di garantire un livello elevato di protezione dell'ambiente. L'articolo 174 impone inoltre alla Comunità di tener conto dei dati tecnici e scientifici disponibili. INSPIRE contribuisce all'osservanza di quest'obbligo aiutando la Comunità ad avere accesso e a utilizzare i dati territoriali disponibili.

Alcuni dei dati territoriali in questione sono necessari anche nel contesto di altre politiche nazionali e comunitarie, ad esempio quella agricola, dei trasporti o la politica regionale. La scelta della base giuridica è in sintonia con la necessità di integrare le considerazioni ambientali nelle altre politiche citate al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile.

7.2 Sussidiarietà e proporzionalità

Il principio di sussidiarietà è volto a garantire che le decisioni siano adottate il più vicino possibile al cittadino, verificando costantemente che l'azione da intraprendere a livello comunitario sia giustificata rispetto alle possibilità offerte dall'azione a livello nazionale, regionale o locale.

I fenomeni ambientali come la migrazione delle specie, i venti, lo scorrere delle acque non dipendono dai confini nazionali; anche le pressioni e gli impatti sull'ambiente (inondazioni, inquinamento atmosferico e idrico ecc.) spesso travalicano i confini nazionali. Per questo motivo le politiche ambientali richiedono che vengano istituite entità di gestione ambientale che coprano il territorio di vari Stati membri, come i distretti idrografici istituiti dalla direttiva quadro sulle acque¹⁰. Per garantire che tali politiche siano attuate e monitorate con efficacia è necessario disporre di informazioni territoriali interoperabili tra i confini nazionali oltre che garantire che tutti gli interessati possano accedere e utilizzare tali informazioni in maniera semplificata. La direttiva proposta in questa sede fornirà una documentazione dei dati territoriali e una qualità dei dati coerenti a livello di Comunità, un maggior numero di informazioni territoriali di portata comunitaria più uniformi tra loro, servizi integrati, sempre su scala comunitaria, per trovare tali dati, l'accesso a tali dati e norme comunitarie in materia di accesso, condivisione e utilizzo delle informazioni. Senza questa direttiva sarà molto difficile per gli Stati membri far sì che i sistemi esistenti di cui dispongono siano interoperabili, accessibili e utilizzabili a livello transfrontaliero. Ciò comporterebbe una maggiore duplicazione degli sforzi e l'inefficienza a livello di raccolta dei dati, senza contare che sarebbe un ostacolo alla formulazione, all'attuazione, al monitoraggio e alla valutazione

¹⁰ GU L 327 del 22.12.2000, pag. 1.

delle politiche nazionali e comunitarie che incidono, direttamente o indirettamente, sull'ambiente.

La proposta di direttiva non va oltre quanto è necessario per realizzare gli obiettivi previsti. Il testo intende partire dai vari sistemi d'informazione esistenti e in funzione nei vari Stati membri e fornire il quadro generale entro il quale questi possano operare in sinergia tra loro, per costituire l'infrastruttura per l'informazione territoriale nella Comunità europea. INSPIRE si appoggerà anche alle organizzazioni esistenti che già si occupano della produzione e dell'utilizzo dei dati territoriali e garantirà, a livello organizzativo, solo i meccanismi per il coordinamento generale necessari affinché l'infrastruttura operi a livello europeo. Per quanto riguarda l'armonizzazione, INSPIRE tratterà solo gli aspetti necessari per garantire la coerenza dei dati tra i vari livelli interessati e le varie tematiche e per metterli a disposizione delle politiche comunitarie. INSPIRE, ad esempio, non prevede che gli Stati membri modifichino il formato dei dati che detengono, ma semplicemente che essi forniscano interfacce per la conversione di dati eterogenei in un modello comune.

La presente proposta assume la forma di una direttiva quadro per conservare agli Stati membri la libertà di determinare le misure che permettano di raggiungere gli obiettivi fissati nella maniera più opportuna per la loro specifica situazione. Mediante la procedura di comitato saranno poi adottate disposizioni di applicazione di natura tecnica e più prescrittiva, che sono indispensabili per garantire la coerenza globale di cui l'infrastruttura per l'informazione territoriale in Europa avrà bisogno per raggiungere l'obiettivo di sostenere le politiche comunitarie. Il ricorso alla procedura di comitato consente inoltre sufficiente flessibilità nell'adeguare INSPIRE al progresso tecnologico e a priorità tematiche emergenti.

La proposta tocca solo gli aspetti che occorre disciplinare a livello di Unione europea per permettere di raggiungere gli obiettivi del trattato CE. Essendo richieste solo le misure strettamente necessarie a rendere interoperativi i sistemi già attivi o a eliminare le barriere esistenti, nella maggior parte dei casi le misure consentono agli Stati membri di conservare i loro sistemi e schemi organizzativi nella forma attuale. Inoltre, sono state introdotte specifiche limitazioni per evitare ulteriori oneri amministrativi eccessivi per gli Stati membri; infine, la proposta introduce salvaguardie a tutela dell'innovazione, garantendo la partecipazione del settore privato.

7.3 In quale maniera si è tenuto conto della consultazione delle parti interessate e della valutazione di impatto estesa nella proposta?

I risultati della valutazione d'impatto estesa e i commenti delle parti interessate sono stati il punto di partenza per un riesame delle misure definite nel documento di consultazione via Internet su INSPIRE e nel progetto di valutazione d'impatto estesa; ne è risultata una proposta fondata sull'alternativa 4 della valutazione d'impatto estesa. Rispetto alle misure definite nel documento di consultazione su Internet si può rilevare che:

- è stato circoscritto l'ambito di applicazione della proposta a seguito delle preoccupazioni espresse in materia di bilancio e di ambizione di INSPIRE; la revisione dell'ambito di applicazione rappresenta una riduzione del 35% in termini di numero di categorie di dati territoriali di cui tratterà INSPIRE;
- sono stati eliminati i requisiti relativi alla raccolta di nuovi dati territoriali multitematici sullo stato dell'ambiente;

- le disposizioni in materia di armonizzazione sono state ridotte per alcuni set di dati territoriali, soprattutto a livello tematico, per sfruttare meglio le sinergie tra INSPIRE e le attività di armonizzazione già in atto;
- l'apertura (accessibilità) dell'infrastruttura per le informazioni territoriali in Europa è garantita dando al settore privato la possibilità di trasferire (*upload*) dati e servizi territoriali su base volontaria e a determinate condizioni;
- sono state definite più chiaramente le interazioni tra le iniziative INSPIRE e GMES;
- è stata modificata la struttura degli allegati e le descrizioni delle categorie tematiche di dati territoriali;
- sono state introdotte norme sul monitoraggio e la comunicazione di informazioni.

Molti dei commenti riguardano tuttavia l'attuazione, e ne verrà tenuto debito conto per l'attuazione di INSPIRE.

Proposta di

DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

**che istituisce un'infrastruttura per l'informazione territoriale nella Comunità
(INSPIRE)**

Testo rilevante ai fini del SEE

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 175, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione¹¹,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo¹²,

visto il parere del Comitato delle regioni¹³,

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato¹⁴,

considerando quanto segue:

- (1) La politica comunitaria in materia di ambiente deve puntare a un livello elevato di protezione tenendo conto delle diverse situazioni esistenti nelle varie regioni della Comunità. Quando prepara la politica in materia di ambiente, la Comunità è tenuta a prendere in considerazione i dati scientifici e tecnici disponibili, le condizioni ambientali delle varie regioni comunitarie, lo sviluppo socioeconomico della Comunità nel suo complesso e lo sviluppo equilibrato delle regioni che la compongono. Un ampio ventaglio di politiche in materia di ambiente richiede molte informazioni tematiche connesse alle caratteristiche territoriali; tali informazioni sono spesso necessarie anche per la formulazione e l'attuazione di altre politiche comunitarie, che devono integrare disposizioni di protezione dell'ambiente, come sancito dall'articolo 6 del trattato. Per realizzare tale integrazione occorre istituire misure di coordinamento tra gli utilizzatori e i fornitori delle informazioni sulle tematiche interessate, per poter combinare le informazioni e le conoscenze disponibili in vari settori diversi.

¹¹ GU C [...] del [...], pag. [...].

¹² GU C [...] del [...], pag. [...].

¹³ GU C [...] del [...], pag. [...].

¹⁴ GU C [...] del [...], pag. [...].

- (2) Il Sesto programma d'azione in materia di ambiente adottato con decisione n. 1600/2002/CE del Parlamento europeo e del Consiglio¹⁵ prevede che venga data la massima attenzione alla necessità di garantire che il processo di elaborazione della politica ambientale comunitaria venga condotto in maniera integrata, tenendo conto delle diversità regionali e locali. Il programma invita inoltre a porre l'accento sullo sviluppo di iniziative europee finalizzate a sensibilizzare il pubblico e le amministrazioni locali e ad approfondire le conoscenze scientifiche e migliorare la qualità dei dati e delle informazioni sullo stato dell'ambiente e sulle tendenze in atto. Esso prevede inoltre che vengano intraprese le seguenti azioni prioritarie: valutazione ex ante ed ex post dei provvedimenti di orientamento politico, creazione di ponti tra i soggetti in campo ambientale e altri soggetti nel campo dell'informazione, della formazione, della ricerca, dell'istruzione e delle politiche, per garantire un'informazione regolare, anche al fine di informare il pubblico più vasto, e per verificare e monitorare periodicamente i sistemi di informazione e comunicazione. Il programma stabilisce infine che la futura normativa ambientale affronti in maniera efficace gli aspetti del monitoraggio e del rilevamento dei dati e che venga accelerato lo sviluppo di applicazioni e strumenti di monitoraggio terrestre che aiutino gli Stati membri ad istituire sistemi adeguati di rilevamento dei dati. Esistono vari problemi gravi riguardo alla disponibilità, alla qualità, all'organizzazione e all'accessibilità delle informazioni territoriali necessarie per conseguire gli obiettivi fissati nel Sesto programma d'azione per l'ambiente.
- (3) I problemi relativi alla disponibilità, alla qualità, all'organizzazione e all'accessibilità delle informazioni territoriali sono comuni a molte tematiche politiche e categorie di informazioni e si riscontrano a vari livelli dell'amministrazione pubblica. Per risolvere tali problemi sono necessarie misure in materia di scambio, condivisione, accesso e utilizzo di dati territoriali e di servizi relativi ai dati territoriali interoperabili provenienti dai vari livelli dell'amministrazione pubblica e da vari settori. Occorre pertanto istituire un'infrastruttura per l'informazione territoriale nella Comunità.
- (4) L'infrastruttura per l'informazione territoriale nella Comunità europea – nota anche come INSPIRE – deve basarsi sulle infrastrutture per l'informazione territoriale create dagli Stati membri e rese compatibili grazie a norme comuni integrate da misure comunitarie. Tali misure devono garantire che le infrastrutture per l'informazione territoriale istituite dagli Stati membri siano compatibili e utilizzabili in un contesto transfrontaliero.
- (5) Le infrastrutture per l'informazione territoriale degli Stati membri devono essere finalizzate a garantire che i dati territoriali siano archiviati, resi disponibili e conservati al livello più idoneo; devono consentire di combinare in maniera coerente dati territoriali provenienti da fonti diverse all'interno della Comunità e di condividerli tra vari utilizzatori e applicazioni; devono permettere di condividere i dati territoriali raccolti ad un determinato livello dell'amministrazione pubblica con tutti gli altri livelli delle amministrazioni pubbliche; devono rendere disponibili i dati territoriali a condizioni che non ne limitino l'uso più ampio; devono infine far sì che sia possibile reperire facilmente i dati territoriali disponibili, valutarne agevolmente l'idoneità allo scopo e ottenere informazioni sulle condizioni di utilizzo.

¹⁵

GU L 242 del 10.9.2002, pag. 1.

- (6) Esiste una certa sovrapposizione tra le informazioni territoriali trattate dalla presente direttiva e le informazioni di cui alla direttiva 2003/4/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2003, sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale¹⁶. Gli aspetti tecnici ed economici delle informazioni territoriali ne ostacolano tuttavia l'uso a sostegno delle politiche ambientali e dell'integrazione delle considerazioni ambientali in altre politiche. Sono pertanto necessarie disposizioni specifiche in materia di obblighi, eccezioni e salvaguardie in relazione alle informazioni territoriali. La presente direttiva è applicabile fatta salva la direttiva 2003/4/CE, ad eccezione di alcune disposizioni relative ai motivi per limitare l'accesso ai dati territoriali di cui alla presente direttiva, onde evitare che vengano imposte eventuali restrizioni indebite all'accesso ai dati territoriali trattati dalla presente direttiva.
- (7) La presente direttiva deve applicarsi fatta salva la direttiva 2003/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 novembre 2003, relativa al riutilizzo dell'informazione del settore pubblico¹⁷, che presenta obiettivi complementari a quelli della presente direttiva. La Commissione deve tuttavia adottare ulteriori misure al fine di affrontare gli aspetti attinenti al riutilizzo della categoria specifica di informazioni del settore pubblico di cui alla presente direttiva.
- (8) L'istituzione di un'infrastruttura per l'informazione territoriale nella Comunità europea apporterà un notevole valore aggiunto a – e sfrutterà a sua volta – altre iniziative comunitarie come il regolamento (CE) n. 876/2002 del Consiglio, del 21 maggio 2002, relativo alla costituzione dell'impresa comune GALILEO¹⁸ e la comunicazione "Monitoraggio globale dell'ambiente e sicurezza (GMES): Creazione di una capacità GMES entro il 2008"¹⁹. Per sfruttare le sinergie tra queste iniziative gli Stati membri devono valutare la possibilità di utilizzare i dati e i servizi ottenuti da GALILEO e dal GMES man mano che questi sono disponibili, in particolare i dati relativi ai riferimenti spaziali e temporali forniti da GALILEO.
- (9) A livello nazionale e comunitario sono in corso molte iniziative finalizzate a raccogliere, armonizzare o organizzare la divulgazione o l'utilizzo delle informazioni territoriali. Può trattarsi di iniziative istituite dalla normativa comunitaria (come la decisione 2000/479/CE della Commissione, del 17 luglio 2000, in merito all'attuazione del Registro europeo delle emissioni inquinanti (EPER) ai sensi dell'articolo 15 della direttiva 96/61/CE del Consiglio sulla prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento (IPPC)²⁰, il regolamento (CE) n. 2152/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 novembre 2003, relativo al monitoraggio delle foreste e delle interazioni ambientali nella Comunità (Forest Focus)²¹, previste nell'ambito di programmi finanziati dalla Comunità (come la carta sulla copertura del suolo CORINE - LAND COVER o l'ETIS - *European Transport Policy Information System*) o ancora che possono derivare da iniziative adottate su scala nazionale o regionale. La presente direttiva integrerà tali iniziative fornendo un quadro che ne

¹⁶ GU L 41 del 14.2.2003, pag. 26.

¹⁷ GI L 345 del 31.12.2003, pag. 90.

¹⁸ GU L 138 del 28.5.2002, pag. 1.

¹⁹ COM(2004) 65 def.

²⁰ GU L 192 del 28.7.2000, pag. 36.

²¹ GU L 324 dell'11.12.2003, pag. 1.

consentirà l'interoperabilità, ma prenderà spunto anche dalle esperienze e dalle iniziative esistenti, per evitare di ripetere attività già realizzate.

- (10) La presente direttiva deve applicarsi ai dati territoriali detenuti da o per conto delle autorità pubbliche e all'utilizzo dei suddetti dati da parte delle autorità pubbliche nell'esercizio delle loro funzioni pubbliche. Ad alcune condizioni essa deve anche applicarsi ai dati territoriali detenuti da persone fisiche o giuridiche diverse dalle autorità pubbliche, a condizione che le persone fisiche o giuridiche in questione lo richiedano.
- (11) La presente direttiva non deve fissare disposizioni per il rilevamento di dati nuovi sullo stato dell'ambiente né per la comunicazione di tali informazioni alla Commissione, in quanto tali aspetti sono disciplinati da altre normative in materia di ambiente.
- (12) Le infrastrutture nazionali devono essere attuate in maniera graduale e pertanto è necessario accordare priorità diverse alle categorie tematiche di dati territoriali di cui alla presente direttiva. L'attuazione deve tener conto della misura in cui i dati territoriali possono essere necessari per un ampio ventaglio di applicazioni in vari settori, delle priorità d'azione previste dalle politiche comunitarie che richiedono la disponibilità di dati territoriali armonizzati e dei risultati già ottenuti con le attività di armonizzazione svolte negli Stati membri.
- (13) Il tempo e le risorse dedicati a ricercare i dati territoriali esistenti o a decidere se possano essere utilizzati per una finalità particolare rappresentano un ostacolo decisivo allo sfruttamento ottimale dei dati disponibili. Gli Stati membri devono pertanto fornire descrizioni dei set di dati e dei servizi territoriali disponibili sotto forma di metadati.
- (14) La notevole diversità di formati e di strutture in cui vengono organizzati e resi accessibili i dati territoriali nella Comunità ostacola la possibilità di formulare, attuare, monitorare e valutare in maniera efficiente la normativa comunitaria che incide, direttamente o indirettamente, sull'ambiente; per questo è necessario disporre di misure di applicazione per agevolare l'utilizzo dei dati territoriali provenienti da fonti diverse in tutti gli Stati membri. Tali misure devono essere tali da consentire l'interoperabilità dei set di dati territoriali e gli Stati membri devono garantire che non sarà posta alcuna restrizione ai dati o alle informazioni necessari per il conseguimento dell'interoperabilità.
- (15) I servizi di rete sono indispensabili per condividere i dati territoriali tra i vari livelli di amministrazione pubblica della Comunità. Tali servizi di rete devono consentire di trovare, convertire, consultare e scaricare i dati territoriali e di invocare dati territoriali e servizi di *e-commerce*. I servizi della rete devono operare secondo specifiche e criteri minimi di prestazione approvati per garantire l'interoperabilità delle infrastrutture istituite dagli Stati membri. La rete di servizi deve comprendere anche servizi di trasferimento (*upload*) dei dati, per consentire alle autorità pubbliche di mettere a disposizione i set di dati e i servizi territoriali di cui dispongono.
- (16) L'esperienza acquisita negli Stati membri ha dimostrato quanto sia importante, per il successo di un'infrastruttura per l'informazione territoriale, fornire gratuitamente al

pubblico un numero minimo di servizi. Gli Stati membri devono pertanto mettere a disposizione, a titolo gratuito, almeno i servizi di ricerca e consultazione dei set di dati sul territorio.

- (17) Alcuni dati territoriali e relativi servizi attinenti alle politiche comunitarie che hanno ripercussioni dirette o indirette sull'ambiente sono detenuti e gestiti da terzi. Gli Stati membri devono pertanto far sì che i terzi in questione possano contribuire alle infrastrutture nazionali, a condizione che il loro contributo non ostacoli la coesione e la facilità di utilizzo dei dati territoriali e dei servizi ad essi relativi offerti dalle infrastrutture in questione.
- (18) Per favorire l'integrazione delle infrastrutture nazionali nell'infrastruttura per l'informazione territoriale della Comunità, gli Stati membri devono garantire l'accesso alle proprie infrastrutture attraverso un geoportale comunitario gestito dalla Commissione e attraverso punti di accesso che gli Stati membri medesimi decidano di attivare.
- (19) Per rendere disponibili le informazioni esistenti ai vari livelli dell'amministrazione pubblica, gli Stati membri devono eliminare gli ostacoli che le autorità pubbliche incontrano a livello nazionale, regionale o locale nello svolgimento delle loro funzioni pubbliche che possono avere un'incidenza diretta o indiretta sull'ambiente. Gli ostacoli devono essere eliminati nel punto in cui le informazioni vengono utilizzate per l'esercizio delle funzioni pubbliche. Se le autorità pubbliche svolgono attività per l'adempimento delle loro funzioni pubbliche e attività a fini commerciali, gli Stati membri devono intervenire per evitare distorsioni della concorrenza.
- (20) I regimi di condivisione dei dati territoriali tra le autorità pubbliche devono essere neutri non solo rispetto alle autorità pubbliche di uno stesso Stato membro, ma anche rispetto alle autorità pubbliche di altri Stati membri e delle istituzioni comunitarie. Poiché le istituzioni e gli organismi comunitari spesso hanno l'esigenza di integrare e valutare le informazioni sul territorio disponibili negli Stati membri, devono poter accedere e utilizzare i dati territoriali e i servizi ad essi relativi in base a condizioni armonizzate.
- (21) Per incentivare i terzi a sviluppare servizi a valore aggiunto, di cui possano beneficiare sia le amministrazioni pubbliche sia il pubblico, è necessario agevolare l'accesso e il riutilizzo di dati territoriali al di là dei confini amministrativi o nazionali.
- (22) Per una realizzazione efficace delle infrastrutture per l'informazione territoriale occorre il coordinamento di tutti i soggetti interessati alla creazione delle suddette infrastrutture, sia che contribuiscano ad esse sia che le utilizzino. È dunque necessario istituire adeguate strutture di coordinamento sia negli Stati membri sia a livello comunitario.
- (23) Per sfruttare l'esperienza in materia degli organismi europei di normazione è opportuno che le misure di applicazione della presente direttiva siano suffragate da norme adottate dagli organismi europei di normazione secondo la procedura istituita dalla direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 giugno 1998,

che prevede una procedura d'informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche²².

- (24) L'Agenzia europea dell'ambiente, istituita dal regolamento (CEE) n. 1210/90 del Consiglio, del 7 maggio 1990, sull'istituzione dell'Agenzia europea dell'ambiente e della rete europea d'informazione e di osservazione in materia ambientale²³, ha il compito di fornire alla Comunità informazioni obiettive, affidabili e comparabili in materia di ambiente a livello comunitario e ha, tra i suoi obiettivi, quello di migliorare il flusso di informazioni ambientali attinenti alle politiche tra Stati membri e istituzioni comunitarie; in considerazione di ciò deve pertanto contribuire fattivamente all'attuazione della presente direttiva.
- (25) Trattandosi di una direttiva quadro, la sua attuazione richiede altre decisioni che tengano conto dell'evoluzione del contesto politico, istituzionale ed organizzativo e dei rapidi progressi tecnologici che caratterizzano i sistemi e i servizi nel campo dei dati territoriali. Le misure necessarie per attuare la presente direttiva devono pertanto essere adottate ai sensi della decisione 1999/486/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione²⁴.
- (26) I lavori preparatori in vista dell'adozione delle decisioni sull'applicazione della presente direttiva e della futura evoluzione dell'infrastruttura per l'informazione territoriale nella Comunità comportano un monitoraggio continuo dell'attuazione della direttiva e un'informazione periodica al riguardo.
- (27) L'obiettivo della presente direttiva, l'istituzione di un'infrastruttura per l'informazione territoriale nella Comunità, non può essere sufficientemente realizzato dagli Stati membri, visti gli aspetti transnazionali che la caratterizzano e la necessità diffusa di coordinare le condizioni di accesso alle informazioni territoriali in tutta la Comunità e può dunque essere realizzato meglio a livello comunitario. La Comunità può pertanto adottare misure ai sensi del principio di sussidiarietà di cui all'articolo 5 del trattato. Conformemente al principio di proporzionalità di cui all'articolo citato la presente direttiva non va al di là di quanto necessario per il raggiungimento dei suddetti obiettivi,

²² GU L 204 del 21.7.1998, pag. 37.

²³ GU L 120 dell'11.5.1990, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1641/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 245 del 29.9.2003, pag. 1).

²⁴ GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Capo I

Disposizioni generali

Articolo 1

1. La presente direttiva stabilisce norme generali per l'istituzione di un'infrastruttura per l'informazione territoriale nella Comunità ai fini delle politiche ambientali comunitarie e delle politiche o delle attività che possono avere ripercussioni dirette o indirette sull'ambiente.
2. L'infrastruttura per l'informazione territoriale nella Comunità si basa sulle infrastrutture per l'informazione territoriale create e gestite dagli Stati membri.

Gli elementi che compongono le infrastrutture in questione comprendono i metadati, i set di dati territoriali e i servizi relativi ai dati territoriali; i servizi e le tecnologie di rete; gli accordi in materia di condivisione, accesso e utilizzo dei dati e i meccanismi, i processi e le procedure di coordinamento e di monitoraggio.

Articolo 2

1. La presente direttiva si applica a collezioni di dati territoriali identificabili, di seguito denominati "set di dati territoriali", che rispondono alle seguenti condizioni:
 - a) concernono una zona che rientra nella giurisdizione di uno Stato membro o una sua zona economica esclusiva/zona di ricerca e soccorso o equivalente;
 - b) sono disponibili in formato elettronico;
 - c) sono detenuti da:
 - i) un'autorità pubblica e sono stati prodotti o ricevuti da un'autorità pubblica o sono gestiti o aggiornati dall'autorità in questione, oppure
 - ii) una persona fisica o giuridica per conto di un'autorità pubblica, oppure
 - iii) terzi che possono accedere a servizi di *upload* ai sensi dell'articolo 17, paragrafo 3;
 - d) riguardano una o più delle categorie tematiche elencate negli allegati I, II o III.
2. La presente direttiva è applicabile, oltre ai set di dati territoriali di cui al paragrafo 1, alle operazioni che possono essere eseguite, con un'applicazione informatica, sui dati territoriali contenuti nei set di dati in questione o sui metadati connessi (di seguito definite "servizi relativi ai dati territoriali").

3. Per i set di dati territoriali che rispondono alle condizioni di cui al paragrafo 1, lettera c) per i quali terzi detengano i diritti di proprietà intellettuale, l'autorità pubblica può intervenire in virtù della presente direttiva solo previa autorizzazione dei terzi in questione.
4. Gli allegati I, II e III possono essere adeguati dalla Commissione, secondo la procedura di cui all'articolo 30, paragrafo 2, per tener conto dell'evolversi delle esigenze in materia di dati territoriali a sostegno delle politiche comunitarie che hanno ripercussioni dirette o indirette sull'ambiente.

Articolo 3

1. La presente direttiva è applicabile fatta salva la direttiva 2003/4/CE, se non specificato diversamente.
2. La presente direttiva si applica fatta salva la direttiva 2003/98/CE.

Articolo 4

Qualora i set di dati territoriali siano detenuti da un'autorità pubblica o per conto di quest'ultima in conformità dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera c) e se l'autorità in questione opera al livello più basso dell'amministrazione all'interno di uno Stato membro, la presente direttiva è applicabile solo ai set di dati territoriali la cui raccolta e diffusione sono coordinate da un'altra autorità pubblica o sono previste dal diritto nazionale.

Articolo 5

Ai fini della presente direttiva per "autorità pubblica" s'intende:

- a) l'amministrazione pubblica a livello nazionale, regionale o ad altro livello, compresi gli organi consultivi pubblici;
- b) le persone fisiche o giuridiche che, in base al diritto nazionale, esercitano funzioni amministrative pubbliche, ivi compresi compiti, attività o servizi specifici aventi attinenza con l'ambiente;
- c) qualsiasi altra persona fisica o giuridica che abbia responsabilità o funzioni pubbliche o presti servizi pubblici sotto il controllo degli organi o delle persone di cui alla lettera a) o b).

Gli Stati membri possono stabilire che, ai fini della presente direttiva, la presente definizione non comprende gli organi o le istituzioni che agiscono nell'esercizio del potere giudiziario o legislativo.

Articolo 6

Ai fini della presente direttiva, per:

- (1) “dati territoriali” s’intendono i dati che attengono, direttamente o indirettamente, ad una località o un’area geografica specifica;
- (2) “oggetto territoriale” s’intende la rappresentazione astratta di un’entità reale connessa ad una località o ad un’area geografica specifica;
- (3) “metadati” s’intendono le informazioni che descrivono i set di dati territoriali e i servizi ad essi relativi e che consentono di ricercare, repertoriare e utilizzare tali dati e servizi;
- (4) “terzi” s’intende qualsiasi persona fisica o giuridica diversa da un’autorità pubblica.

Articolo 7

Gli Stati membri istituiscono e gestiscono le infrastrutture per l’informazione territoriale ai sensi della presente direttiva.

Capo II Metadati

Articolo 8

1. Gli Stati membri garantiscono che vengano creati e aggiornati metadati per i set di dati territoriali e i servizi ad essi relativi.
2. I metadati contengono informazioni sui seguenti aspetti:
 - a) conformità dei set di dati territoriali alle disposizioni di applicazione di cui all’articolo 11, paragrafo 1;
 - b) diritti di utilizzo dei set di dati territoriali e dei servizi ad essi relativi;
 - c) qualità e validità dei dati territoriali;
 - d) autorità pubbliche responsabili della creazione, gestione, manutenzione e distribuzione dei set di dati territoriali e dei servizi relativi ai dati territoriali;
 - e) set di dati territoriali per i quali è limitato l’accesso al pubblico a norma dell’articolo 19 e motivi della restrizione.
3. Gli Stati membri provvedono a garantire che i metadati siano completi e di qualità elevata.

Articolo 9

Gli Stati membri creano i metadati di cui all'articolo 8 in base al seguente calendario:

- a) entro [tre anni dall'entrata in vigore della presente direttiva] per i set di dati territoriali corrispondenti a una o più delle categorie tematiche che figurano agli allegati I e II;
- b) entro [sei anni dall'entrata in vigore della presente direttiva] per i set di dati territoriali corrispondenti a una o più delle categorie tematiche che figurano all'allegato III.

Articolo 10

La Commissione adotta, in conformità della procedura di cui all'articolo 30, paragrafo 2, le disposizioni di applicazione dell'articolo 8.

Capo III

Interoperabilità dei set di dati territoriali e dei servizi ad essi relativi

Articolo 11

- 1. La Commissione adotta, in conformità della procedura di cui all'articolo 30, paragrafo 2, disposizioni di applicazione che definiscono:
 - a) specifiche armonizzate per i dati territoriali;
 - b) modalità per lo scambio dei dati territoriali.
- 2. Le persone interessate ai dati territoriali in virtù della funzione che svolgono nell'ambito dell'infrastruttura per l'informazione territoriale in qualità di utilizzatori, produttori, fornitori di servizi a valore aggiunto o organismi di coordinamento hanno la possibilità di partecipare alla stesura delle disposizioni di applicazione di cui al paragrafo 1.

Articolo 12

- 1. Le disposizioni di applicazione di cui all'articolo 11, paragrafo 1, lettera a) sono tali da garantire che i set di dati territoriali possano essere combinati o che i servizi possano interoperare in modo da ottenere una combinazione coerente di set di dati territoriali o di servizi ad essi relativi che rappresenti un valore aggiunto, senza interventi specifici da parte di un operatore umano o di una macchina.
- 2. Le disposizioni di applicazione di cui all'articolo 11, paragrafo 1, lettera a) riguardano la definizione e la classificazione di oggetti territoriali attinenti ai dati territoriali e le modalità di georeferenziazione dei dati territoriali in questione.

Articolo 13

1. Per i set di dati territoriali corrispondenti a una o più categorie tematiche degli allegati I o II, le disposizioni di applicazione di cui all'articolo 11, paragrafo 1, lettera a) soddisfano le condizioni dei paragrafi 2, 3 e 4.
2. Le disposizioni di applicazione riguardano i seguenti aspetti dei dati territoriali:
 - a) sistema comune di identificatori unici per gli oggetti territoriali;
 - b) rapporto tra oggetti territoriali;
 - c) principali attributi e corrispondenti tesauri multilingue comunemente richiesti per un ampio ventaglio di politiche tematiche;
 - d) modalità di scambio delle informazioni sulla dimensione temporale dei dati;
 - e) modalità di scambio degli aggiornamenti dei dati.
3. Le disposizioni di applicazione sono concepite in modo da garantire la coerenza tra le singole informazioni relative alla medesima località o tra le singole informazioni relative allo stesso oggetto rappresentato a scale diverse.
4. Le disposizioni di applicazione sono tali da garantire che le informazioni ottenute da set di dati territoriali diversi siano comparabili per quanto concerne gli aspetti indicati all'articolo 12, paragrafo 2 e al paragrafo 2 del presente articolo.

Articolo 14

Le disposizioni di applicazione di cui all'articolo 11, paragrafo 1, lettera a) sono adottate in base al seguente calendario:

- a) entro [due anni dall'entrata in vigore della presente direttiva] per i set di dati territoriali corrispondenti a una o più delle categorie tematiche che figurano all'allegato I;
- b) entro [cinque anni dall'entrata in vigore della presente direttiva] per i set di dati territoriali corrispondenti a una o più delle categorie tematiche che figurano agli allegati II e III.

Articolo 15

Gli Stati membri garantiscono che i set di dati territoriali rilevati o aggiornati più di due anni dopo la data di adozione delle corrispondenti specifiche di cui all'articolo 11, paragrafo 1, lettera a) siano conformati ad esse attraverso l'adeguamento dei set di dati territoriali o tramite conversione.

Articolo 16

1. Gli Stati membri provvedono affinché le informazioni o i dati necessari per garantire la conformità alle disposizioni di applicazione di cui all'articolo 11, paragrafo 1 siano messi a disposizione delle autorità pubbliche o dei terzi a condizioni che non ne limitino l'uso a tal fine.
2. Per garantire la coerenza dei dati territoriali relativi a una caratteristica territoriale situata in una località che attraversa la frontiera tra due Stati membri, questi ultimi decidono, ove opportuno, consensualmente la rappresentazione e la posizione della caratteristica comune.

Capo IV Servizi di rete

Articolo 17

1. Gli Stati membri istituiscono e gestiscono servizi di trasferimento (*upload*) per rendere accessibili i metadati, i set di dati territoriali e i servizi ad essi relativi attraverso i servizi di cui all'articolo 18, paragrafo 1.
2. I servizi di *upload* di cui al paragrafo 1 sono messi a disposizione delle autorità pubbliche.
3. I servizi di *upload* di cui al paragrafo 1 sono messi a disposizione di terzi su richiesta, a condizione che i loro set di dati territoriali e i servizi ad essi relativi siano conformi alle disposizioni di applicazione che definiscono in particolare gli obblighi in materia di metadati, servizi di rete e interoperabilità.

Articolo 18

1. Gli Stati membri istituiscono e gestiscono una rete per la prestazione dei seguenti servizi per i set di dati territoriali e i servizi ad essi relativi per i quali sono stati creati metadati a norma della presente direttiva:
 - a) servizi di ricerca che consentano di cercare i set di dati territoriali e i servizi relativi ai dati territoriali in base al contenuto dei metadati corrispondenti e di visualizzare il contenuto dei metadati;
 - b) servizi di consultazione che consentano almeno di eseguire le seguenti operazioni: visualizzazione, navigazione, variazione della scala (*zoom in* e *zoom out*), variazione della porzione di territorio inquadrata (*pan*), sovrapposizione dei set di dati territoriali e visualizzazione delle informazioni contenute nelle legende e dell'eventuale contenuto dei metadati;
 - c) servizi per lo scaricamento (*download*) dei dati che permettano di scaricare una copia di set completi di dati territoriali o di una parte di essi;

- d) servizi di conversione che consentano di trasformare i set di dati territoriali;
- e) servizi per “invocare servizi relativi ai dati territoriali” che consentano di invocare servizi sui dati territoriali.

I servizi in questione sono facili da utilizzare e accessibili via Internet o attraverso altri mezzi di telecomunicazione adeguati disponibili al pubblico.

2. Ai fini dei servizi di cui al paragrafo 1, lettera a), è applicata almeno la combinazione di criteri di ricerca indicata di seguito:
 - a) parole chiave;
 - b) classificazione dei dati territoriali e dei servizi ad essi relativi;
 - c) qualità e accuratezza dei dati territoriali;
 - d) grado di conformità alle specifiche armonizzate di cui all’articolo 11;
 - e) ubicazione geografica;
 - f) condizioni applicabili all’accesso e all’utilizzo dei dati territoriali e dei servizi ad essi relativi;
 - g) autorità pubbliche responsabili dell’istituzione, della gestione, della manutenzione e della distribuzione dei set di dati territoriali e dei servizi ad essi relativi.
3. I servizi di conversione di cui al paragrafo 1, lettera d) sono combinati con gli altri servizi indicati nel paragrafo in questione in modo tale che tutti i servizi in questione operino in conformità delle disposizioni di applicazione di cui all’articolo 11.

Articolo 19

1. In deroga all’articolo 4, paragrafo 2 della direttiva 2003/4/CE e all’articolo 18, paragrafo 1 della presente direttiva gli Stati membri possono limitare l’accesso del pubblico ai servizi di cui all’articolo 18, paragrafo 1, lettere da b) ad e) o ai servizi di *e-commerce* di cui all’articolo 20, paragrafo 2, qualora l’accesso a tali servizi rechi pregiudizio:
 - a) alla riservatezza delle deliberazioni interne delle autorità pubbliche qualora essa sia prevista dal diritto;
 - b) alle relazioni internazionali, alla sicurezza pubblica o alla difesa nazionale;
 - c) allo svolgimento di procedimenti giudiziari, alla possibilità per ogni persona di avere un processo equo o alla possibilità per l’autorità pubblica di svolgere indagini di carattere penale o disciplinare;
 - d) alla riservatezza delle informazioni commerciali o industriali qualora la riservatezza sia prevista dal diritto nazionale o comunitario per tutelare un

legittimo interesse economico, compreso l'interesse pubblico di mantenere la riservatezza statistica ed il segreto fiscale;

- e) alla riservatezza dei dati personali e/o dei dossier riguardanti una persona fisica qualora tale persona non abbia acconsentito alla divulgazione dell'informazione al pubblico, laddove detta riservatezza sia prevista dal diritto nazionale o comunitario;
 - f) alla tutela dell'ambiente cui si riferisce l'informazione, come nel caso dell'ubicazione di specie rare.
2. I motivi che giustificano la limitazione dell'accesso di cui al paragrafo 1 sono interpretati in modo restrittivo tenendo conto nel caso specifico dell'interesse pubblico tutelato dalla fornitura dell'accesso in questione. In ogni caso specifico l'interesse pubblico tutelato dalla divulgazione è ponderato con l'interesse tutelato dalla limitazione o dalla condizionalità dell'accesso. Gli Stati membri non possono, in virtù del paragrafo 1, lettere a), d), e) ed f), limitare l'accesso alle informazioni sulle emissioni nell'ambiente.

Articolo 20

- 1. Gli Stati membri mettono gratuitamente a disposizione del pubblico i servizi descritti all'articolo 18, paragrafo 1, lettere a) e b).
- 2. Qualora le autorità pubbliche applichino tariffe per i servizi di cui all'articolo 18, paragrafo 1, lettera c) o e), garantiscono che siano disponibili servizi di *e-commerce*.

Articolo 21

- 1. La Commissione crea e gestisce un geoportale comunitario.
- 2. Gli Stati membri forniscono l'accesso ai servizi di cui all'articolo 18, paragrafo 1 attraverso il geoportale comunitario.

Gli Stati membri possono anche garantire l'accesso ai servizi in questione attraverso propri punti di accesso.

Articolo 22

La Commissione adotta, in conformità della procedura di cui all'articolo 30, paragrafo 2, disposizioni di attuazione del presente capo che definiscono in particolare:

- a) le specifiche tecniche per i servizi di cui all'articolo 17, paragrafo 1, all'articolo 18, paragrafo 1 e all'articolo 20, paragrafo 2 e, tenuto conto del progresso tecnologico, criteri minimi di prestazione per i servizi in questione;
- b) gli obblighi di cui all'articolo 17, paragrafo 3.

Capo V

Condivisione e riutilizzo dei dati

Articolo 23

1. Gli Stati membri adottano misure per la condivisione dei set di dati territoriali e dei servizi ad essi relativi tra autorità pubbliche. Le misure in questione consentono alle autorità pubbliche degli Stati membri e alle istituzioni e agli organismi della Comunità di accedere ai set di dati territoriali e ai servizi ad essi relativi e di scambiare e utilizzare tali dati e servizi ai fini delle funzioni pubbliche che possono avere ripercussioni dirette o indirette sull'ambiente.

Le misure di cui al primo comma precludono, nel punto di utilizzo, ogni limitazione, in particolare in termini di transazioni o di natura procedurale, giuridica, istituzionale o finanziaria.

2. La possibilità di condividere i dati territoriali prevista al paragrafo 1 è riservata agli organismi istituiti da accordi internazionali di cui la Comunità o gli Stati membri sono parte, al fine dello svolgimento di funzioni che possono avere ripercussioni dirette o indirette sull'ambiente.
3. Gli Stati membri adottano le misure opportune per evitare distorsioni della concorrenza nel caso in cui le autorità pubbliche esercitino anche attività commerciali che non hanno attinenza con l'esercizio delle loro funzioni pubbliche; le misure in questione sono rese pubbliche.
4. Le istituzioni e gli organismi della Comunità hanno accesso ad altri set di dati territoriali e servizi ad essi relativi oltre a quelli del paragrafo 1. La Commissione adotta, in conformità della procedura di cui all'articolo 30, paragrafo 2, disposizioni di applicazione per disciplinare l'accesso e i diritti di utilizzo.

Articolo 24

La Commissione adotta, in conformità della procedura di cui all'articolo 30, paragrafo 2, disposizioni di applicazione per incrementare le potenzialità di riutilizzo dei set di dati territoriali e dei servizi ad essi relativi da parte di terzi. Le disposizioni di applicazione possono comprendere la definizione di condizioni comuni di autorizzazione.

Capo VI

Misure di coordinamento e misure complementari

Articolo 25

1. Gli Stati membri designano strutture e meccanismi adeguati che coordinino i contributi di tutti i soggetti interessati alle infrastrutture per l'informazione territoriale degli Stati membri, ad esempio gli utilizzatori, i produttori, i fornitori di servizi a valore aggiunto e gli organi di coordinamento.

I contributi in questione comprendono l'individuazione delle esigenze degli utilizzatori, l'invio di informazioni sulle pratiche in uso e un *feedback* sull'attuazione della presente direttiva.

Articolo 26

1. La Commissione è incaricata di coordinare a livello comunitario l'infrastruttura per l'informazione territoriale nella Comunità; a tal fine è assistita dall'Agenzia europea dell'ambiente.
2. Gli Stati membri designano l'autorità pubblica incaricata di mantenere i contatti con la Commissione riguardo alla presente direttiva.

Articolo 27

Le norme adottate dagli organismi europei di normazione secondo la procedura istituita dalla direttiva 98/34/CE possono rappresentare un supporto all'attuazione della presente direttiva.

Capo VII

Disposizioni finali

Articolo 28

1. Gli Stati membri controllano l'attuazione e l'utilizzo delle proprie infrastrutture per l'informazione territoriale.
2. Il controllo di cui al paragrafo 1 è svolto conformemente alle disposizioni di applicazione che la Commissione adotta secondo la procedura di cui all'articolo 30, paragrafo 2.
3. Le informazioni risultanti dal controllo di cui al paragrafo 1 sono messe a disposizione della Commissione in via permanente.

Articolo 29

1. Gli Stati membri riferiscono alla Commissione in merito all'attuazione della presente direttiva e alle esperienze acquisite nella sua applicazione. La relazione alla Commissione comprende:
 - a) una descrizione delle modalità di coordinamento tra i fornitori pubblici di dati territoriali e dei servizi ad essi relativi, gli utilizzatori di tali dati e servizi e gli organismi di intermediazione, del rapporto con i terzi e dell'organizzazione del controllo di qualità;
 - b) una descrizione del contributo delle autorità pubbliche o dei terzi che intervengono nel funzionamento e nel coordinamento dell'infrastruttura per l'informazione territoriale;
 - c) una sintesi sulla disponibilità e sulla qualità dei set di dati territoriali e sulla disponibilità e sulle prestazioni dei servizi relativi ai dati territoriali;
 - d) una sintesi delle informazioni riguardanti l'utilizzo dell'infrastruttura per l'informazione territoriale;
 - e) una descrizione degli accordi di condivisione dei dati stipulati tra autorità pubbliche;
 - f) un prospetto dei costi e dei benefici connessi all'attuazione della presente direttiva.
2. La relazione di cui al paragrafo 1 è inviata alla Commissione ogni tre anni, a decorrere dal [tre anni dopo l'entrata in vigore della presente direttiva].
3. La Commissione adotta, in conformità della procedura di cui all'articolo 30, paragrafo 2, le disposizioni per l'attuazione del paragrafo 1.

Articolo 30

1. La Commissione è assistita da un comitato.
2. Quando venga fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE, salvo il disposto dell'articolo 8 della stessa.

Il periodo di cui all'articolo 5, paragrafo 6 della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi.
3. Il comitato adotta il proprio regolamento interno.

Articolo 31

La Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull'applicazione della presente direttiva entro il [sette anni dopo l'entrata in vigore] e successivamente ogni sei anni.

Se necessario, la relazione è corredata di proposte di intervento comunitario.

Articolo 32

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il [due anni dopo la data di entrata in vigore]. Essi ne informano immediatamente la Commissione e presentano una tabella di corrispondenza tra le disposizioni in questione e la presente direttiva.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno adottate nella materia disciplinata dalla presente direttiva.

Articolo 33

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Articolo 34

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il [...]

Per il Parlamento europeo
Il Presidente

Per il Consiglio
Il Presidente

ALLEGATO I

CATEGORIE TEMATICHE DI DATI TERRITORIALI DI CUI ALL'ARTICOLO 9, LETTERA A), ALL'ARTICOLO 13, PARAGRAFO 1 E ALL'ARTICOLO 14, LETTERA A)

1. Sistemi di coordinate

Sistemi per referenziare in maniera univoca le informazioni territoriali nello spazio mediante un sistema di coordinate (x, y, z) e/o latitudine e longitudine e quota, sulla base di un datum geodetico orizzontale e verticale.

2. Griglie

Griglia multi-risoluzione armonizzata con un punto di origine comune e un posizionamento e una dimensione standard delle celle.

3. Nomi geografici

Denominazione di aree, regioni, località, città, periferie, paesi o centri abitati, o qualsiasi caratteristica geografica o topografica di interesse pubblico o storico.

4. Unità amministrative

Suddivisione del territorio nazionale in unità amministrative a livello locale, regionale e nazionale. Le unità amministrative sono delimitate da confini amministrativi. Questa voce comprende anche i confini del territorio nazionale e il litorale.

5. Reti di trasporto

Reti di trasporto su strada, su rotaia, per via aerea e per vie navigabili e relative infrastrutture. Questa voce comprende i collegamenti tra le varie reti e anche la rete transeuropea di trasporto di cui alla decisione n. 1692/96/CE²⁵ e successive revisioni.

6. Idrografia

Elementi idrografici, naturali e artificiali, compresi fiumi, laghi, acque di transizione, bacini artificiali, acquiferi, canali e altri corpi idrici, eventualmente sotto forma di reti e collegati ad altre reti. Bacini e sottobacini idrografici ai sensi della direttiva 2000/60/CE²⁶.

7. Siti protetti

Aree designate o regolamentate e gestite per conseguire obiettivi di conservazione specifici.

²⁵ Decisione n. 1692/96/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 1996, sugli orientamenti comunitari per lo sviluppo della rete transeuropea dei trasporti, GU L 228 del 9.9.1996, pag. 1.

²⁶ Direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque, GU L 327 del 22.12.2000, pag. 1.

ALLEGATO II

CATEGORIE TEMATICHE DI DATI TERRITORIALI DI CUI AGLI ARTICOLI 9, LETTERA a), 13, PARAGRAFO 1 E 14, LETTERA b)

1. Elevazione

Modelli digitali di elevazione per superfici emerse, ghiacci e superfici oceaniche. La voce comprende l'altitudine topografica, la batimetria e la linea di costa.

2. Identificatori di proprietà

Localizzazione geografica delle proprietà basata su identificatori di indirizzo, in genere nome della via, numero dell'edificio, codice postale.

3. Parcelle catastali

Aree definite dai confini catastali, corrispondenti ad un titolo di proprietà specifico.

4. Copertura del suolo

Copertura fisica e biologica della superficie terrestre comprese le superfici artificiali, le zone agricole, i boschi e le foreste, le aree (semi)naturali, le zone umide, i corpi idrici.

5. Ortoimmagini

Immagini georeferenziate della superficie terrestre prese da satellite o da telesensori.

ALLEGATO III

CATEGORIE TEMATICHE DI DATI TERRITORIALI DI CUI AGLI ARTICOLI 9, LETTERA b) E 14, LETTERA b)

1. Unità statistiche

Unità per referenziare le sezioni di censimento o altri dati statistici.

2. Edifici

Localizzazione geografica degli edifici.

3. Suolo

Caratterizzazione del suolo e del sottosuolo in base a profondità, tessitura (*texture*), struttura e contenuto delle particelle e della materia organica, pietrosità, eventualmente pendenza media e capacità prevista di ritenzione dell'acqua.

4. Geologia

Classificazione geologica in base alla composizione e alla struttura. Questa voce comprende il basamento roccioso e la geomorfologia.

5. Utilizzo del territorio

Classificazione del territorio in base alla dimensione funzionale o alla destinazione socioeconomica presenti e future (ad esempio ad uso residenziale, industriale, commerciale, agricolo, silvicolo, ricreativo).

6. Salute umana e sicurezza

Distribuzione geografica dell'insorgenza di patologie in relazione alla qualità dell'ambiente, sia in via diretta (epidemie, diffusione delle malattie, effetti sulla salute dovuti a stress ambientale, inquinamento atmosferico, sostanze chimiche, riduzione dello strato di ozono, rumore o altro) che indiretta (alimentazione, organismi geneticamente modificati, stress, ecc.).

7. Servizi amministrativi e strutture di monitoraggio ambientale

Sedi di servizi amministrativi, ubicazione di ospedali e centri di trattamento medico, scuole, asili e altro. Sono compresi gli impianti fognari, di trattamento dei rifiuti ed energetici, i siti produttivi e le strutture di monitoraggio ambientale gestiti da o per conto delle autorità pubbliche.

8. Impianti di produzione e industriali

Siti di produzione industriale. Sono compresi gli impianti di estrazione dell'acqua, le attività estrattive e i siti di stoccaggio.

9. Impianti agricoli e di acquacoltura

Apparecchiature e impianti di produzione agricola (compresi i sistemi di irrigazione, le serre e le stalle).

10. Distribuzione della popolazione – demografia

Distribuzione geografica della popolazione aggregata per griglia, regione, unità amministrativa o altra unità analitica.

11. Zone sottoposte a gestione/limitazioni/regolamentazione e unità con obbligo di comunicare dati

Aree gestite, regolamentate o utilizzate per la comunicazione di dati a livello europeo, nazionale, regionale e locale. Sono comprese le discariche, le zone vietate attorno alle sorgenti di acqua potabile, le zone sensibili ai nitrati, le vie navigabili regolamentate in mare o in acque interne di grandi dimensioni, le zone che rientrano nella convenzione OSPAR per lo smaltimento dei rifiuti, le zone di limitazione del rumore, le zone in cui sono autorizzate attività di prospezione ed estrazione, i distretti idrografici, le unità che riferiscono ai sensi della convenzione OSPAR e le aree in cui vigono piani di gestione delle zone costiere.

12. Zone a rischio naturale

Zone sensibili caratterizzate in base ai rischi naturali (cioè tutti i fenomeni atmosferici, idrologici, sismici, vulcanici e gli incendi che, per l'ubicazione, la gravità e la frequenza, possono avere un grave impatto sulla società), ad esempio inondazioni, slavine, valanghe, incendi di boschi/foreste, terremoti, eruzioni vulcaniche.

13. Condizioni atmosferiche

Condizioni fisiche dell'atmosfera. Questa voce comprende i dati territoriali basati su misurazioni, su modelli o su una combinazione dei due e comprende i punti di misurazione.

14. Caratteristiche meteorologiche

Condizioni meteorologiche e relative misurazioni; precipitazioni, temperatura, evapotraspirazione, velocità e direzione dei venti.

15. Caratteristiche oceanografiche

Condizioni fisiche degli oceani (correnti, salinità, altezza delle onde ecc.).

16. Regioni marine

Condizioni fisiche dei mari e dei corpi idrici salmastri suddivisi in regioni e sottoregioni con caratteristiche comuni.

17. Regioni biogeografiche

Aree che presentano condizioni ecologiche relativamente omogenee con caratteristiche comuni.

18. Habitat e biotopi

Aree geografiche caratterizzate da condizioni ecologiche specifiche e che supportano materialmente gli organismi che le abitano. Sono comprese le zone terrestri o acquatiche, interamente naturali o seminaturali, distinte in base alle caratteristiche geografiche, abiotiche e biotiche. La voce comprende caratteristiche minori del paesaggio rurale quali siepi divisorie, ruscelli ecc.

19. Distribuzione delle specie

Distribuzione geografica delle specie animali e vegetali aggregate per griglia, regione, unità amministrativa o altra unità analitica.